REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al r.g. n. 1285/14 promossa da:

(c.f.) e ,

Avv. Alessio Orsini.

Attori opponenti

CONTRO:

l e con essa la mandataria (spa

Avvocati .

Convenuta opposta

Svolgimento del processo

Con atto di citazione i signori e i proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno con cui si ingiungeva al signor , in qualità di debitore principale, ed alla signora quale fidejussiore, di pagare in favore dell'istituto bancario opposto la somma di euro 12.134,47 oltre interessi e spese di procedura, chiedendo che

AVV. ALESSIO ORSINI

venissero accolte le conclusioni: accertare e dichiarare la nullità del decreto opposto, revocandolo e dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti; accertare e dichiarare l'usurarietà pattizia dei quattro mutui chirografari del 17.6.03, del 5.2.04, del 12.2.08 e del 17.6.11, nonché subordinatamente, la nullità dei mutui chirografari per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, per la non corrispondenza del tasso di interesse indicato nel contratto di mutuo rispetto a quello applicato, per l'avvenuta pratica anatocistica contenuta nel piano di ammortamento effettivamente utilizzato nonché per difetto di forma; accertare e dichiarare che l'opposta ha effettuato illegittima segnalazione al Crif, segnalazioni che sono avvenute senza idoneo preavviso; in via riconvenzionale, condannare l'istituto opposto alla ripetizione delle somme che dovessero risultare essere state pagate indebitamente relativamente ai mutui chirografari ed al c/c nonché agli investimenti eseguiti dall'opponente, oltre al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.2 cc, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.

Si costituiva in giudizio la così concludendo *Voglia l'Ill.mo* Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, per i motivi di cui in narrativa,

accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande e delle eccezioni sollevate dall'opponente, in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per i motivi esposti nell'atto costitutivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; nel merito, rigettare l'opposizione proposta da e in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, in quanto controparte ha omesso la puntuale

contestazione delle deduzioni, delle asserzioni e delle tesi avanzate dalla difesa dell'opposta nell'atto costitutivo di talché ogni assunto dedotto da parte opposta deve considerarsi pacifico, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; sempre nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta da

AV. ALESSIO ORSINI

e] avverso il decreto ingiuntivo n. 324/14 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 28/3/2014 poiché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Nel corso del processo non veniva ammessa attività istruttoria e veniva espletata c.t.u. tecnica.

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo istruttorio al fine di integrare la c.t.u., integrata la quale la causa veniva assunta di nuovo in decisione.

Motivi della decisione

La domanda di parte opponente si sviluppa in diverse articolazioni.

Preliminarmente gli opponenti chiedono accertarsi l'infondatezza della domanda proposta in sede monitoria dalla Banca opposta in quanto nessun credito è esistente, atteso che il credito azionato faceva invero parte di crediti oggetto di procedura di sovraindebitamento ex legge 3/12; lamenta poi la parte opponente l'usurarietà dei tassi applicati ai finanziamenti, l'illegittima segnalazione al Crif, ed, in via riconvenzionale la condanna alla ripetizione di somme indebitamente percepite per i predetti titoli, oltrechè per gli investimenti consigliati dall'opposto che determinarono perdite, oltre alla condanna della controparte ex art. 96 cpc.

a) Per quanto attiene l'infondatezza della domanda di parte opposta relativamente all'avvenuta regolamentazione della crisi da sovraindebitamento, occorre rilevare che gli opponenti hanno allegato in maniera chiara e specifica che i crediti oggetto del presente giudizio, azionati in sede monitoria, furono oggetto della procedura ex art. 6 e ss. Legge 3/12, che si concluse con l'omologazione della procedura.

AV. ALESSIO ORSINI

La specifica allegazione di parte opponente appena esposta non ha visto la contestazione dei relativi fatti dedotti a cura della opposta, parte opposta che nei propri atti difensivi ha dato atto della conferma di detto assunto difensivo della controparte sotto il profilo dei fatti storici narrati.

La procedura ex art. 6 della legge 3/12 è diretta a regolamentare una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. In altri termini, si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce a sostenere i propri impegni economici e a rimborsare finanziamenti o debiti.

L'esito della procedura, se favorevolmente concluso, determina che i crediti oggetto della stessa vengono rinegoziati dalle parti con l'intervento di apposito organismo e con l'omologazione del giudice.

Ciò è accaduto nel caso di specie e tale fatto, come sopra evidenziato, risulta pacifico nel presente processo. Conseguentemente, nessuna domanda può essere proposta dall'originario creditore nei confronti del soggetto che ha concluso con esito favorevole la procedura ex art. 6 della legge 3/12.

La predetta normativa prevede all'art. 11 che l'accordo raggiunto tra le parti non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei fidejussori.

Ne consegue che la domanda di parte opposta proposta nei confronti dell'obbligato principale va respinta.

Ne consegue, altresì, che la domanda riconvenzionale di indebito formulata dall'opponente obbligato principale va anche essa respinta per le suesposte ragioni, in quanto qualunque fossero gli esiti della valutazione del c.t.u. sul

AVV. ALESSIO ORSINI

superamento del tasso soglia da parte dell'opposta, il rapporto tra le parti venne regolato dalla predetta procedura di cui alla legge 3/12.

La domanda proposta in sede monitoria dalla opposta verso il coobbligato garante va invece esaminata.

b) Per quanto attiene la domanda di parte opponente relativa alla presenza di illegittimità dei tassi usurari, la specialità della materia ha richiesto l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, il quale è stato chiamato a chiarimenti ed a integrare le relazione di perizia.

La c.t.u. appare rispettosa del contraddittorio, esaustiva delle risposte ai quesiti posti ed alle osservazioni proposte dalle parti, così da doverla ritenere adeguata sotto il profilo formale e sostanziale agli scopi per cui è stata disposta.

Preliminarmente, occorre rilevare come, in presenza di pronunce contrastanti in materia, sia di merito che di legittimità, l'Ufficio presso cui pende il presente processo ha assunto una posizione pressocchè unanime nel ritenere che la valutazione del c.d. costo promesso, deve essere sempre effettuata ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Difatti, ai sensi dell'art. 644 c.p. si intendono usurari gli interessi, commissioni e spese che superino il limite stabilito dalla legge nel momento stesso in cui sono promessi, con particolare riferimento alla commissione di estinzione anticipata prevista nei contratti di finanziamento.

Premesso ciò, dalle risultanze della c.t.u. è emerso che se si considera nel calcolo utile ai fini della determinazione del tasso soglia il costo della estinzione anticipata del finanziamento l'opposta applicò dei tassi superiori a quello soglia previsto.

Il c.t.u. nell'elaborato peritale distingue due ipotesi: quella in cui nel calcolo viene escluso il computo del costo dell'estinzione anticipata e quello in cui detto costo non viene computato.

AVV. ALESSIO ORSINI

Uniformandosi il giudicante agli intendimenti dell'Ufficio come sopra rappresentati, deve essere applicato il calcolo che prevede il costo dell'estinzione anticipata con ogni conseguenza in ordine alla individuata usurarietà dei tassi applicati dalla banca opposta. Secondo il c.t.u., alla luce del ricalcolo dei conteggi eseguiti oggetto del presente giudizio, sussiste un saldo attivo in favore dell'obbligato principale per tutti i contratti di finanziamento e per il rapporto di conto corrente.

Stando così i fatti, è evidente che la domanda proposta dall'opposta nei confronti del terzo garante (va respinta, non sussistendo una situazione debitoria da garantire in assenza di debito.

c) Va altresì esaminata la domanda di parte opponente) relativa alla richiesta di danni per gli investimenti eseguiti su sollecitazione promossa dalla parte opposta, secondo quanto prospetta parte opponente.

Invero, dagli elementi acquisiti al processo non sono emerse circostanze dirette a dimostrare con certezza che gli investimenti eseguiti dall'opponente non furono determinati dalla propria libera volontà e tantomeno che gli stessi vennero indotti in qualche modo dalla parte opposta. Il c.t.u., inoltre, rileva che le perdite derivanti dall'investimento siano di minima entità, tanto da poterle ritenere compatibili con l'alea che si determina per ogni investimento economico. La domanda va pertanto respinta.

d) Per quanto attiene la domanda proposta dall'opponente in riferimento alla avvenuta segnalazione al Crif, fatto non contestato dall'opposta, si rileva in atti che in effetti sussisteva un inadempimento dell' in merito al pagamento delle rate relative al finanziamento sottoscritto nell'anno 2008, fatto che poteva giustificare l'avvenuta segnalazione alla centrale rischi da parte dell'opposta. La relativa domanda va pertanto respinta..

AVV. ALESSIO ORSINI

e) Per quanto attiene la domanda ex art. 96 cpc proposta dal , essa va accolta.

Occorre fare riferimento al principio secondo cui La condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., che configura una sanzione di carattere pubblicistico, non presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma soltanto di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 11 ottobre 2018, n. 25177).

Per le ragioni esposte in merito all'avvenuta regolamentazione dei rapporti tra le parti avvenuta con la procedura di sovraindebitamento, appaiono sussistere nel caso di specie i presupposti per l'applicazione della predetta normativa. L'opposta va pertanto condannata a pagare all' la somma equitativamente determinata in euro 1.100,00.

Va invece respinta la domanda ex art. 96 cpc proposta dalla garante , atteso che la decisione sulle domande di parte opposta si è verificata anche mediante interpretazione di norme giuridiche in contesto di ampio contrasto.

f) considerato l'accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato in ogni sua parte.

g) In merito alle spese di lite, esse vanno parzialmente compensate tra
e l'opposta, in considerazione dell'accoglimento e dal rigetto delle rispettive domande e vanno liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge in favore del citato opponente.

Stesse valutazioni devono essere operate per quanto riguarda la posizione della garante , ma con minor rigore, considerato l'accoglimento ed il rigetto delle rispettive domande, per cui in favore della appena citata opponente vengono

AV. ALESSIO ORSINI

determinate in euro 2.900,00, oltre spese generali, oltre accessori di legge e poste a carico dell'opposta

Le spese di c.t.u. vengono definitivamente ed integralmente poste a carico dell'opposta.

PQM

Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta dagli opponenti e revoca in ogni sua parte il decreto opposto.

- Respinge la domanda dell'opponente relativa alla ripetizione di indebito ed alla illegittima segnalazione al Crif;

- accoglie la domanda proposta da ex art. 96 cpc condannando l'opposta a pagare la somma di euro 1.100,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia.

. Respinge la domanda ex art. 96 cpc proposta da

- condanna l'opposta a rifondere ad le spese di lite che vengono determinate in euro 2.000,00 oltre spese generali oltre accessori di legge, per le ragioni in motivazione, spese da distrarsi in favore dell'avv. Alessio Orsini dichiaratosi antistatario;

- condanna l'opposta a rifondere a le spese di lite che vengono determinate in euro 2.900,00 oltre spese generali, oltre accessori di legge, per le regioni in motivazione, spese da distrarsi in favore dell'avv. Alessio Orsini dichiaratosi antistatario..

AVV. ALESSIO ORSINI

Pone definitivamente ed integralmente a carico dell'opposta le spese di c.t.u.

Così è deciso in Ascoli Piceno,01/07/2021

Il Giudice

Roberto Ricci

AVV. ALESSIO ORSINI